

**Unione dei Comuni
“Mussomeli Valle dei Sicani”**

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura Giuridica dell’Unione

1. L’Area Interna “MUSSOMELI VALLE DEI SICANI”, riconosciuta con Delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) del 02.08.2022 tra le nuove aree interne della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI), assume la forma giuridica di Unione di comuni ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la denominazione di Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”.
2. L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare e a essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni applicabili nella Regione Siciliana, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.
3. I Comuni aderenti non possono partecipare ad altre Unioni di Comuni, salvo diverse disposizioni di legge.
4. L’Unione di comuni può stipulare convenzioni con singoli comuni anche non appartenenti all’Unione o con altre Unioni di Comuni.

Art. 2 – Costituzione dell’Unione

1. L’Unione “MUSSOMELI VALLE DEI SICANI” si costituisce tra i Comuni di Acquaviva Platani (CL), Bompensiere (CL), Cammarata (AG), Campofranco (CL), Casteltermini (AG), Marianopoli (CL), Milena (CL), Montedoro (CL), Mussomeli (CL), San Giovanni Gemini (AG) e Sutera (CL), e il suo territorio coincide con l’intero territorio degli stessi.
2. La costituzione avviene mediante l’approvazione del presente Statuto da parte di ciascun Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie e la firma dell’atto costitutivo da parte dei Sindaci. Le successive eventuali modifiche dello Statuto dell’Unione sono approvate dal Consiglio dell’Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. L’adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, con cui si approva il presente Statuto con le modalità e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio

dell'Unione, nel quale sono stabilite la decorrenza e le condizioni organizzative e finanziarie per l'adesione.

Art. 3 – Finalità

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato.
2. Con riguardo alle funzioni, ai compiti e ai servizi a essa conferiti, l'Unione rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
4. L'Unione, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio-economico della propria comunità, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.
5. L'Unione è costituita, in particolare, per la definizione e l'attuazione della Strategia di sviluppo dell'Area sulla base di Atti di indirizzo per la costruzione delle strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR FESR Sicilia 2021-2027.
6. La Strategia di sviluppo dell'area, orientata all'inversione o comunque al freno del declino demografico, si declina nelle seguenti aree di intervento:
 - a) Sanità;
 - b) Istruzione – Formazione - Ricerca;
 - c) Strutture viarie e interconnessione;
 - d) Reti digitali;
 - e) Tutela del territorio, riconfigurazione dei corsi d'acqua e sicurezza dei luoghi;
 - f) Sistemi di accoglienza e attrattività;
 - g) Ambiente, valorizzazione risorse naturali, culturali, storiche e archeologiche;
 - h) Sistemi agroalimentari e sviluppo locale;
 - i) Saper fare e artigianato;
 - j) Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile

7. L'Unione, in quanto sistema locale intercomunale, è autorizzata ad assumere il ruolo di Organismo Intermedio. Detto organismo, designato secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 dall'Autorità di Gestione (AdG), può assumere, in particolare:
- a) la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione, sotto la responsabilità di detta Autorità;
 - b) le mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
 - c) le funzioni di beneficiario delle operazioni per talune di esse.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

1. È obiettivo programmatico dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva e unitaria delle funzioni a tale Ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità.
2. In particolare, l'Unione provvede a:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune, favorendo la partecipazione all'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane e ambientali; a tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza, inoltre, il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
 - b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni e ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse e la progressiva armonizzazione degli atti normativi comunali;
 - d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

- f) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- g) rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 5 - Sede, Stemma e Gonfalone

1. L'Unione ha sede presso il Comune di Mussomeli.
2. I suoi organi e uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone la cui riproduzione e uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6 – Durata e scioglimento dell'Unione

2. L'Unione si costituisce a tempo indeterminato.
3. L'eventuale scioglimento è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione;
 - b) la nomina del Commissario liquidatore e le modalità di ripartizione della relativa spesa.
4. A seguito della deliberazione di scioglimento i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, subentrano all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio e in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione.
5. Lo scioglimento dell'Unione non può essere deliberato prima dell'1 gennaio 2032 e decorre in ogni caso dall'1 gennaio 2033, tenuto conto della durata della Strategia dell'Area Interna in relazione alla programmazione regionale PR FESR Sicilia 2021- 2027.

Art. 7 – Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente a decorrere dall'1 gennaio 2033, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze

richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno 2032 e ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune che ha deliberato il recesso.

2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i precedente/i.
3. Con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto delle previsioni del presente statuto e delle eventuali convenzioni e regolamenti, vengono definiti, in particolare, gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione e quelli relativi alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune precedente.
4. In caso di controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo, una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e dal Segretario dell'Unione effettua un tentativo di conciliazione.

Art. 8 – Modalità di Ripartizione di Spese ed Entrate

1. Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzioni della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui all'articolo 42, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio. I relativi introiti derivanti da funzioni e servizi confluiscano nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinarne il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi a opera di una parte dei Comuni aderenti, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e di determinare, quindi, le relative spese e i criteri di riporto. In questo caso, il risultato della gestione coinvolgerà, esclusivamente, i Comuni che hanno conferito i servizi.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 9 – Oggetto

1. Rinunciando all'esercizio esclusivo delle funzioni in capo ai singoli Comuni, questi possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dalla legge e di seguito elencate:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j) servizi in materia statistica.
2. I Comuni, inoltre, possono conferire all'Unione l'esercizio della funzione supporto tecnico - amministrativo, compresa la progettazione, per la partecipazione a Bandi di interesse dei Comuni soci, a valere su programmi Comunitari, Nazionali e Regionali, della funzione Programmazione Generale della strategia e delle attività di competenza dell'area interna e possono creare l'Ufficio Unico per la progettazione e realizzazione di interventi coerenti con la strategia d'area e afferenti ai seguenti ambiti di intervento: Sanità, Istruzione, Mobilità, reti digitali, tutela del territorio e comunità locali, valorizzazione risorse naturali, culturali e

- turismo, sistemi agroalimentari e sviluppo locale, saper fare e artigianato, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile oltre che l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo proprio o a essi delegato;
3. Le funzioni e i servizi a valenza strategica sovracomunale possono essere conferite all'Unione sin dal momento dell'approvazione del presente statuto e sono elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale dello statuto. Nell'allegato A, lettera A) e lettera B), sono individuati separatamente:
 - A) le funzioni e i servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione;
 - B) le funzioni e i servizi ad adesione facoltativa.
 4. Restano di competenza dei comuni i servizi non ricompresi nell'allegato A.
 5. Le modalità di esercizio delle funzioni e di gestione dei servizi di cui ai commi precedenti sono disciplinati con specifici Regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione.

Art. 10 – Procedura di conferimento delle competenze

1. I conferimenti di competenze dai Comuni all'Unione sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai singoli Comuni con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione, nella quale, anche con il rinvio alle soluzioni individuate, anche in via transitoria, dai singoli Comuni, sono definite condizioni organizzative e finanziarie idonee a evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi conferiti.
2. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'allegato A, lettera A), decorre dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione. Entro 30 giorni dalla stessa i Comuni individuano le risorse umane, finanziarie e strumentali da conferire all'Unione per il loro svolgimento con deliberazioni conformi, recepite dal Consiglio dell'Unione.
3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione e uno o più Comuni circa l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi oggetto di conferimento è risolto con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 11 – Conferimento di competenze da parte di Comuni non aderenti e da parte di Unioni

1. L'Unione può stipulare con Comuni non aderenti e altre Unioni di Comuni apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Le convenzioni devono, in ogni caso, prevedere: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito; b) criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti; c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane e strumentali; e) la durata, le modalità del recesso e i relativi effetti.

Art. 12 – Conferenza Programmatica Permanente

1. Al fine di garantire la massima partecipazione dei comuni aderenti e convenzionati al perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'Unione è istituita la Conferenza programmatica permanente, quale organismo avente funzioni propositive e consultive. Uno specifico regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Unione ne disciplina il funzionamento.
2. La Conferenza programmatica permanente è composta dai Sindaci e dai Presidenti dei Consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione.
3. La Conferenza programmatica permanente può formulare proposte per l'attuazione delle strategie di sviluppo, degli indirizzi programmatici da perseguire da parte dell'Unione e per il tramite delle convenzioni e sulle relative modalità di attuazione. Essa esprime parere obbligatorio sulla proposta di Strategia di sviluppo dell'area di cui all'art. 3, comma 5, e su ogni suo eventuale aggiornamento, sul bilancio dell'Unione e sul piano esecutivo di gestione, nonché su ogni altro eventuale atto indicato dal regolamento di cui al comma 1.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

Art. 13 – Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione e la Giunta dell'Unione.
2. Per il funzionamento degli organi di governo si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto, le leggi regionali e nazionali applicabili per i Comuni di fascia demografica pari a quella complessiva dell'Unione.
3. Per il primo mandato amministrativo, si applica il combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e dell'articolo 1, comma 109, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come recepita in Sicilia dall'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, n. 15, atteso che nell'unione di comuni sono compresi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 14 – Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due componenti eletti da ciascun Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di rappresentanza della maggioranza e della minoranza del rispettivo Comune.
2. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza entro 45 giorni dall'insediamento o dalla cessazione della carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione. Decorso il predetto termine, in via suppletiva e sino a eventuale successiva elezione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione il Sindaco e i primi due Consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
3. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune interessato cessano dalla carica e sono sostituiti dal Commissario fino alla nuova nomina nelle ipotesi di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 85 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Negli altri casi si applica l'articolo 141, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 e, pertanto, i Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento disposto ai sensi dell'articolo 141 TUEL continuano a esercitare fino alla nomina dei successori.

4. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.
5. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione stabilisce anche le modalità di adozione delle deliberazioni, nel rispetto del meccanismo del voto ponderato.

Art. 15 - Presidenza del Consiglio dell'Unione

1. Nella prima adunanza il Consiglio elegge il Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in prima votazione. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta tra i candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze nella medesima votazione. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2. Il Consiglio elegge con le stesse modalità un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze.
3. La prima convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal presidente uscente o, qualora questo non provveda, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze, al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria della assemblea fino alla elezione del presidente.
4. Il Presidente svolge i compiti e ha le competenze riconosciute dalla legge al Presidente del Consiglio comunale.
5. La prima convocazione del Consiglio dell'Unione costituita è disposta dal Sindaco del Comune avente maggiore popolazione.

Art. 16 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, in via d'urgenza, da altri organi dell'Unione.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 90 giorni dalla sua nomina e approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio

esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 17 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 18 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la proposta di decadenza formulata dal Consiglio e notificata al Consigliere interessato dalla ipotesi di decadenza; scaduto il termine assegnato per le giustificazioni che devono essere fornite dal medesimo consigliere, il Consiglio adotta apposito atto deliberativo.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate personalmente o tramite dichiarazione autenticata e presentata da persona munita di apposita delega, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del presente statuto.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 14, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.
5. Al fine di assicurare il rispetto dell'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, il componente che nel corso del proprio mandato confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in un'area politica diversa da quella originaria, può essere revocato dal proprio Consiglio comunale.

Art. 19 - Elezione del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta tra i Sindaci dei Comuni aderenti. In caso di parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
2. Il Presidente dura in carica 30 mesi ed è rieleggibile una sola volta.
3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 20 – Funzioni del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante della stessa e svolge le funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. Spetta al Presidente dell'Unione il ruolo di rappresentanza dei comuni dell'area nelle decisioni attinenti all'attuazione della strategia di sviluppo della stessa, nel rispetto delle competenze degli organi dell'Unione.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute della Giunta e può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della stessa.
3. Il Presidente garantisce l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono, personalmente, in ordine alle deleghe ricevute.
4. Spetta, inoltre, al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche, nonché di garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
5. Il Presidente sovrintende alla gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione e i Comuni.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.

7. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente nomina il Segretario; la revoca è disposta dal Presidente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato dello stesso, previa deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
8. In ogni caso spettano al Presidente, limitatamente al territorio dell'Unione e alle funzioni conferite, e salvo diversa previsione di legge, le funzioni attribuite al Sindaco.

Art. 21 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei Componenti con arrotondamento ai numeri superiori. La mozione di sfiducia, disciplinata dalle norme vigenti e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e contiene la proposta del nuovo Presidente.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente dell'Unione non può essere proposta prima del termine di dodici mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi novanta giorni del mandato medesimo.
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano efficaci trascorsi 20 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'ente.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 22 - Composizione e nomina della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta da n. 5 componenti, tra cui il Presidente dell'Unione, scelti dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni aderenti, in modo da garantire la rappresentanza delle aree geografiche sulle quali si estende l'Unione. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

2. I componenti della Giunta durano in carica 30 mesi. In ogni caso, cessano dalla carica con il Presidente che li ha nominati.
3. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci membri della Giunta possono delegare componenti delle rispettive Giunte alla partecipazione alle sedute dell'organo.
4. Il Presidente nomina tra i componenti della Giunta un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione disposta ai sensi di legge.

Art. 23 - Competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare:
 - a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
 - b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) collabora con il Presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - d) riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività.

Art. 24 - Dimissioni e revoca della carica di Componente della Giunta

1. Le dimissioni dalla carica di Componente della Giunta sono presentate al Presidente dell'Unione. Esse sono irrevocabili e hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione del Componente della Giunta dimissionario o cessato dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, nel rispetto della rappresentanza delle aree territoriali, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO IV
ORGANI DI GESTIONE

Art. 25– Segretario dell’Unione

1. L’Unione si avvale di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni aderenti all’Unione fino alla permanenza in servizio del segretario presso uno dei Comuni dell’Unione.
2. Il Segretario resta in carica per l’intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato, continuando, alla scadenza, a espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione, che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Unione, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei responsabili, curando l’attuazione dei provvedimenti.
4. Il Segretario, inoltre:
 - a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
 - c) esprime il parere di sola regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili dei servizi;
 - d) cura la predisposizione del PIAIO (Piano integrato di attività e organizzazione);
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario è responsabile, nei confronti dell’Ente, del risultato dell’attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidatigli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli, perseguiendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
6. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, sono definite, nell’ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento degli Enti Locali e dal presente Statuto, dal regolamento di organizzazione.

7. In caso di assenza o impedimento del Segretario, che possa pregiudicare l'attività dell'Ente, il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione, assegnando le funzioni, prioritariamente, al Segretario di altro Comune aderente all'Unione.

Art. 26 – Comitato di direzione

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'istituzione di un Comitato di direzione presieduto dal Segretario dell'Unione e composto dai capi area dell'Unione, che collabora con il primo nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, e nella valutazione della fattibilità delle modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi, e nella verifica dell'andamento della gestione associata.

Art. 27 – Struttura di Gestione

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'istituzione della struttura di gestione, articolazione organizzativa incaricata dell'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della SNAI aree interne, determinandone l'organigramma e gli specifici compiti.

Art. 28 – Cabina di Regia Tecnica

1. Per consentire una Strategia di Sviluppo dei Territori integrata con le altre azioni già avviate o in corso di esecuzione sul territorio, è istituita la Cabina di Regia Tecnica, organismo di valutazione degli interventi previsti nell'ambito della SNAI.
2. La Cabina di Regia Tecnica è composta dai Capi area dell'Unione dei comuni integrata dai capi area dei singoli comuni interessati, appositamente designati con atto sindacale;
3. La Cabina di Regia Tecnica ha le seguenti funzioni:
 - verifica e coordinamento delle procedure amministrative necessarie per la corretta attuazione degli interventi della Strategia;
 - supporto per il superamento di criticità nella gestione dei procedimenti amministrativi.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 29 – Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento.

Art. 30 – Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 7 agosto 1990, n. 241, e dalla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, come integrata e modificata dalla legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 31 – Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione a tutti gli effetti di Legge avviene sull'apposito sito istituzionale dell'Unione stessa mediante l'affissione all'Albo pretorio on line.

Art. 32 – Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all'apposito regolamento.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Principi generali

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.

2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguitamento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolte e di trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
4. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, dal presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta. Nelle more dell'adozione di strumenti regolamentari propri, all'Unione si applicano gli strumenti regolamentari vigenti presso il Comune capofila.
5. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.

Art. 34 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 35- Principi di collaborazione e partecipazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

3. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e a unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
5. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

TITOLO VII - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 36 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a essa affidati.

Art. 37 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione, in raccordo con la programmazione economico-finanziaria dei Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 38 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 39 - Revisione economico-finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 40 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41- Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 42 - Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità, per il 50 per cento, è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune, individuati secondo il criterio di cui all'articolo 8, e, per il restante 50 per cento, è commisurata in misura eguale e fissa per ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno in corso. Il bilancio ricopre, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno e ogni altra eventuale acquisizione di somme.
2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione, è svolto dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 43 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 44 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli Enti locali.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune che, per ultimo, ha proceduto alla sua pubblicazione.
3. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e inviati all'ANCI, alla Regione Sicilia, per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica regionale, e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

ALLEGATO A: funzioni e servizi conferiti all'Unione ai sensi dell'art. 9 dello statuto, di carattere strategico e sovracomunale.

A. Funzioni e servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione

1. Supporto tecnico - amministrativo, compresa la progettazione, per la partecipazione a Bandi di interesse dei Comuni soci, a valere su programmi Comunitari, Nazionali e Regionali;
2. Programmazione Generale della strategia e delle attività di competenza dell'area interna.
3. Ufficio Unico per la progettazione e realizzazione di interventi coerenti con la strategia d'area e afferenti ai seguenti ambiti di intervento: Sanità, Istruzione, Mobilità, reti digitali, tutela del territorio e comunità locali, valorizzazione risorse naturali, culturali e turismo, sistemi agroalimentari e sviluppo locale, saper fare e artigianato, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.
4. Comunicazione istituzionale.

B. Funzioni e servizi ad adesione facoltativa.

1. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria contabile e controllo;
2. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
3. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
4. La pianificazione urbanistica comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
5. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
6. L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
7. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
8. Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
9. Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

10. servizi in materia statistica;
11. Centrale Unica di Committenza che, in accordo con le normative nazionali cogenti, utilizzi lo strumento del Green Public Procurement (GPP) per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione Nazionale sul GPP con aggiunti i compiti di acquisizione dei servizi di: telefonia, connettività, energia, calore, polizze RC, funzioni ICT connesse alle funzioni associate, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche e di applicativi software;
12. Organizzazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture scolastiche necessarie all'attuazione di quanto contenuto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa Territoriale.
13. Elaborazione coordinata dei Capitolati per la gestione delle mense scolastiche;
14. Programmazione strategica territoriale delle politiche giovanili, sport e tempo libero, di natura sovracomunale;
15. Programmazione dello sviluppo e della valorizzazione del turismo;
16. Programmazione degli eventi culturali di natura sovracomunale;
17. Gestione della rete dei servizi socio - sanitari;
18. Formazione del personale dipendente;
19. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
20. Nucleo di valutazione;
21. Ufficio procedimenti disciplinari;
22. Privacy.
23. Energia e diversificazione delle fonti energetiche.
- 24.